



Decreto Dirigenziale n. 39 del 02/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006 S.M.I. ART. 242. EX SIN "LITORALE DOMITIO FLEGREO ED AGRO AVERSANO" - CODICE PRB 1048A508 - CENTRALE TURBOGAS, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL PRODUZIONE SPA, UBICATA NEL COMUNE DI MADDALONI (CE) ALLA VIA FICUCELLA N. 61, FOGLIO 31, PARTICELLA N. 5036 E PARTICELLE NN. 5147, 5148 E 5149 (TUTTE EX 5035). APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DELLE RISULTANZE DELLA REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO SPECIFICA, DI CUI AL RAPPORTO CESI N. B4022979 DEL 18/09/2015, E SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI DI MISE SULLE ACQUE DI FALDA.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- il D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96;
- con Decreto Dirigenziale n. 7 del 03/04/2014, pubblicato sul BURC n. 23 del 7 aprile 2014, è stato approvato - ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 - il "Documento di Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica, proposta di indagine integrativa, di proseguimento degli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e di monitoraggio delle acque di falda dei piezometri posti in MISE", relativo all'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" - codice PRB n. 1048A508 - CENTRALE TURBOGAS, di proprietà della Società ENEL Produzione SpA, ubicata nel Comune di Maddaloni (CE) alla via Ficucella n. 61 - Foglio n. 31, P.IIa n. 5036 e particelle nn. 5147, 5148 e 5149 (tutte ex 5035);
- nel medesimo D.D. n. 7/2014 è stato, inoltre, fissato in n. 18 mesi il termine per effettuare le indagini integrative, proposte dall'ENEL Produzione SpA, e presentare le risultanze della revisione dell'Analisi di Rischio, ovvero entro il 3 ottobre 2015;
- la Scrivente UOD, con nota prot. n. 0670649 del 07/10/2015, ha invitato l'ENEL Produzione SpA a presentare le risultanze della revisione dell'Analisi di Rischio (AdR) essendo scaduti i termini assegnati nel D.D. n. 7/2014 ed a provvedere nel termine di 15 giorni;
- l'ENEL, con nota prot. Enel-PRO-02/10/2015-0037706 acquisita al prot. regionale n. 0679102 del 09/10/2015, ha trasmesso la revisione dell'AdR, di cui al Rapporto CESI n. B4022979 del 18/09/2015, nelle cui conclusioni è riportato quanto segue "Dal momento che l'applicazione dell'AdR sito-specifica ha determinato un valore di rischio non accettabile per le vie espositive di inalazione vapori (ambienti indoor e outdoor) e di lisciviazione e trasporto in falda di prodotti idrocarburici dal suolo insaturo, è stata progettata una campagna di indagine integrativa allo scopo di verificare i risultati teorici ottenuti mediante l'applicazione del modello di analisi di rischio.

Per quanto riguarda le acque di falda, si sottolinea che:

- a) le determinazioni analitiche condotte su campioni di acque di falda, prelevati presso il sito nell'ambito delle diverse campagne di indagine e monitoraggio effettuato, hanno evidenziato:
 - la totale assenza di prodotto libero surnatante nelle acque di falda;
 - la completa conformità alla CSC di riferimento degli idrocarburi totali nelle acque di falda;
- b) si esclude la possibilità di trovarsi in una fase transitoria, per cui l'eventuale prodotto libero in fase separata sia in grado di migrare verso la falda.

Le indagini integrative sono state realizzate nel giugno - luglio 2014 e hanno previsto l'esecuzione delle seguenti attività:

- realizzazione di un'indagine idrogeologica integrativa mediante installazione di n. 2 nuovi piezometri (S57 e S58) e il monitoraggio della qualità delle acque di falda, a valle idrogeologica delle aree sorgente di contaminazione, sui piezometri di nuova realizzazione (S57 e S58) e su un piezometro esistente (S33); tale indagine è stata realizzata al fine di verificare il potenziale rilascio di idrocarburi dal suolo insaturo verso la falda;
- realizzazione di campagne di monitoraggio dell'area ambiente (outdoor e indoor), al fine di verificare la reale consistenza del percorso di inalazione di vapori dal suolo insaturo profondo.

In sintesi, le indagini integrative hanno evidenziato:

- la conformità delle acque di falda alle CSC definite dal D. Lgs. 152/2006 per gli idrocarburi totali (espressi come n-esano); tale verifica è stata effettuata su piezometri ubicati a valle idrogeologica delle aree sorgente;
 - l'assenza di rischi inalatori per i lavoratori presenti in sito, sulla base di campionamenti attivi di tipo statico di aria ambiente (outdoor/indoor);
- sulla base di tali risultati, così come richiesto da ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, nel Parere tecnico 23/TF/14, acquisito dalla Regione Campania al prot. n. 0210681 del 25/03/2014, è stata elaborata una revisione del documento di Analisi di Rischio”;
- nella medesima AdR è riportato che “conseguentemente gli Idrocarburi leggeri ($C \leq 12$) e pesanti ($C > 12$) presenti nel suolo insaturo profondo, in concentrazioni eccedenti le relative CSC (Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006) non generano rischi sanitario - ambientali; e in considerazione di ciò le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per il sito in esame sono state poste pari alle concentrazioni massime (C_{max}) riscontrate durante le campagne di indagini per la caratterizzazione del sito”;
 - inoltre, nella medesima AdR, è riportato che “Sulla base dei risultati delle verifiche sperimentali dirette sulle matrici acque di falda e aria ambiente e degli esiti della revisione dell'AdR sanitario ambientale sito specifica, è possibile affermare che non si ravvisa la necessità di interventi di bonifica dei suoli, poiché è garantito il rispetto dei criteri di accettabilità del rischio sanitario per la salute umana (recettore: lavoratore in sito) e ambientale per la tutela della risorsa idrica sotterranea ed, in ogni caso, così come previsto dal Rapporto CESI B2029122 del 14/02/2013 approvato, dal mese di settembre 2014 è attivo un programma di monitoraggio periodico della qualità della falda dai piezometri S06, S27 e S58, posti a valle idrogeologica del sito e in prossimità del confine di impianto, al fine di verificare nel tempo il contenuto di Idrocarburi totali (espressi come n-esano) nelle acque sotterranee”. Il monitoraggio proseguirà con una cadenza annuale per altri 3 anni, per una durata complessiva di cinque anni. I risultati analitici finora ottenuti, relativi alle campagne di settembre 2014, gennaio 2015, maggio 2015 e agosto 2015 sui piezometri S06, S27 e S58, hanno evidenziato la conformità, di tutti i campioni di acqua di falda prelevati, alle CSC previste dal D. Lgs. 152/2006 per il parametro Idrocarburi totali (espressi come n-esano);
 - la Scrivente UOD con nota prot. 0041089 del 21/01/2016 ha convocato per il giorno 11/02/2016 alle ore 10.30 il Tavolo Tecnico per l'esame istruttorio, in contraddittorio con il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs 152/2006, delle risultanze della revisione dell'AdR e, a seguire, la Conferenza di Servizi per l'approvazione delle stesse;
 - nel Tavolo Tecnico dell'11 febbraio 2016, iniziato alle ore 10.30 e conclusosi alle ore 11.30, e nella Conferenza di Servizi, tenutasi successivamente al Tavolo Tecnico e conclusasi alle ore 15.00, il cui verbale si richiama acquisito in pari data al prot. regionale n. 0098161, l'ARPAC ha ritenuto che l'istruttoria dell'Analisi di Rischio in contraddittorio con il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 242 comma 4 sia inutile e superflua poiché l'ENEL Produzione SpA, nello sviluppo dell'Analisi di Rischio e della sua revisione, ha determinato delle CSR (Concentrazione Soglia di Rischio) inferiori alla CRS (Concentrazione Rappresentativa alla Sorgente) con un rischio derivante dal percorso di inalazione di vapori outdoor e indoor e dalla lisciviazione in falda. Attesa la natura della potenziale contaminazione nel suolo profondo (idrocarburi $C < 12$ e quindi contaminanti volatili) e considerato il rischio “teorico” per inalazione di vapori, la questione fondamentale è quella di verificare, attraverso misure dirette in campo, se il rischio teorico sia reale oppure derivante dalle assunzioni estremamente cautelative proprie dello sviluppo software, come indicato nei “Criteri Metodologici per l'applicazione dell'AdR sanitaria ambientale sito specifica” redatta dall'ISPRA. Il soggetto obbligato ha già effettuato una campagna di indagini finalizzata a verificare la qualità dell'aria ambiente sia outdoor sia indoor, applicando il “Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati”, elaborato da ISS, INAIL, AULSS 12 Veneziana e ARPAV per il sito

di interesse nazionale Venezia - Porto Marghera, stimando il rischio sanitario in modalità diretta, utilizzando equazioni che consentano di valutare l'Indice di Rischio. Pertanto, atteso che le risultanze di tali indagini dirette non hanno fatto rilevare alcuna criticità, l'ARPAC ha espresso parere favorevole all'approvazione della revisione dell'Analisi di Rischio a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:

- reiterazione della campagna di indagini per verificare la qualità dell'aria in ambiente indoor (l'unico ufficio prossimo alla sorgente di potenziale contaminazione è l'ufficio del Capo Impianto), da effettuarsi nei mesi più caldi (indicativamente luglio/agosto) per un periodo di almeno 15 giorni continuativi;
- prosieguo del monitoraggio della falda idrica sotterranea per altri 3 anni con una frequenza semestrale (orientativamente fine settembre/inizio ottobre e fine aprile/inizio maggio).

Inoltre, per quanto riguarda il rischio associato alla lisciviazione in falda il Soggetto obbligato ha verificato l'assenza del parametro Idrocarburi totali (espresso come n-esano) nelle acque sotterranee.

Infine, l'ARPAC ha espresso parere favorevole relativamente alla sospensione degli interventi di MISE della falda, su richiesta della Società in argomento;

- la CdS - nella medesima seduta del 11/02/2016 - ha ritenuto di dover rinviare la stessa a data da destinarsi per l'approvazione delle risultanze della revisione dell'AdR, sulla scorta dell'esplicita richiesta del Comune di Maddaloni, finalizzata ad acquisire il competente parere sanitario dell'ASL/CE - UOPC di Maddaloni.

Considerato che

- nella successiva Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 0106745 del 16/02/2016 e tenutasi in data 23 febbraio 2016, il cui verbale si richiama acquisito in pari data al prot. regionale n. 0126709, sulla scorta delle valutazioni tecniche dell'ARPAC e dei pareri favorevoli espressi (ARPAC, Comune di Maddaloni, Provincia, Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale), considerando acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, l'assenso dell'Amministrazione il cui Rappresentante, all'esito dei lavori della CdS, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata, ha espresso parere favorevole all'approvazione delle risultanze della revisione dell'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale sito specifica, di cui al Rapporto CESI n. B4022979 del 18/09/2015 con le sopra riportate prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 smi, per il sito in esame;
- la CdS, nella medesima seduta del 23 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole alla sospensione degli interventi di MISE della falda sui piezometri S06 e S27.

Ritenuto di poter approvare per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 smi, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi nella Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2016, le risultanze della revisione dell'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale sito specifica, di cui al Rapporto CESI n. B4022979 del 18/09/2015, con prescrizioni, nonché la sospensione degli interventi di MISE della falda sui piezometri S06 e S27 dell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" codice PRB n. 1048A508 -CENTRALE TURBOGAS, di proprietà della Società ENEL Produzione SpA, ubicata nel Comune di Maddaloni (CE) alla via Ficucella n. 61 - Foglio n. 31, P.Illa n. 5036 e particelle nn. 5147, 5148 e 5149 (tutte ex 5035).

Tenuto conto della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/2013, dalla medesima e dal Responsabile del Procedimento.

Dare atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), del D. Lgs.vo n. 33/2013.

Visti

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.;
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicata sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicata sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012, modificata dalla DGR n. 528 del 4/10/2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29/10/2012;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”, pubblicata sul BURC n. 55 del 9 ottobre 2013;
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”;
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della Unità Operativa Dirigenziale “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta” della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla dr.ssa Norma Naim.

Alla stregua delle risultanze della Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2016 e dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento sig. Aldo Conte, che ha proposto l'adozione del presente atto.

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende integralmente trascritto e riportato di:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi nella Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2016, le risultanze della revisione dell'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale sito specifica, di cui al Rapporto CESI B4022979 del 18/09/2015, dell'ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” - codice PRB 1048A508 - CENTRALE TURBOGAS, di proprietà della Società ENEL Produzione SpA, ubicata nel Comune di Maddaloni (CE) alla via Ficucella n. 61, Foglio 31, Particella n. 5036 e Particelle nn. 5147, 5148 e 5149 (tutte ex 5035), con le seguenti prescrizioni:
 - reiterazione della campagna di indagini per verificare la qualità dell'aria in ambiente indoor (l'unico ufficio prossimo alla sorgente di potenziale contaminazione è l'ufficio del Capo Impianto), da effettuarsi nei mesi più caldi (indicativamente luglio/agosto) per un periodo di almeno 15 giorni continuativi;
 - prosieguo del monitoraggio della falda idrica sotterranea per i restanti 3 (tre) anni con una frequenza semestrale (orientativamente: fine settembre/inizio ottobre e fine aprile/inizio maggio).
2. **STABILIRE** che l'ENEL, al termine dei 3 (tre) anni, ovvero entro il mese di dicembre 2018, dovrà presentare una relazione conclusiva della campagna di indagini sulla qualità dell'aria e sul monitoraggio della falda idrica sotterranea, da trasmettere alla Scrivente UOD, al Comune di Maddaloni, alla Provincia di Caserta, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta e all'ASL/CE - UOPC di Maddaloni.
3. **STABILIRE**, altresì, la sospensione degli interventi di MISE della falda sui piezometri identificati con codice S06 e S27.
4. **DARE ATTO** che la Provincia di Caserta e l'ARPAC, in ottemperanza all'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., procederanno al controllo e alla verifica sulla conformità degli interventi approvati.

5. **SPECIFICARE** espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.
6. **NOTIFICARE** copia del presente atto, a mezzo pec, alla Società ENEL Produzione SpA.
7. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a: Sindaco del Comune di Maddaloni (CE); Provincia di Caserta; ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta; ASL/CE - UOPC di Maddaloni (CE); ATO 2 - Ente d'Ambito Napoli - Volturno; Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale.
8. **INVIARE** copia del presente provvedimento, per via telematica, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema e alla UOD 6 "Bonifiche" della medesima Direzione Generale.
9. **INOLTARE** copia del presente provvedimento, per via telematica, all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), del D. Lgs.vo n. 33/2013.

dr.ssa Norma Naim
(f/to)